



NEWS

Dallo Studio Amato di Roma, **24 settembre 2019**

Tax free shopping, Fatture e note di variazione

Vedi anche nostra NEWS del 3 aprile 2019.

Il *turista extracomunitario può non pagare l'IVA (art 38-quater DPR 633/1972)* in presenza di quattro requisiti:

il cedente deve essere un commerciante al dettaglio;

egli deve essere domiciliato o residente in stato extra UE e deve essere un privato;

i beni devono essere destinati all'uso personale anche di familiari non viaggiatori;

l'acquisto deve essere di a € 154,94, IVA compresa.

I beni acquistati devono uscire dal territorio comunitario entro 3 mesi dall'acquisto mediante i bagagli personali del turista, anche in stiva.

Per tali acquisti **la fattura elettronica**, se richiesta dal cliente, **è obbligatoria fin dal 1° settembre 2018** tramite il sistema **OTELLO 2.0**.

Mediante tale sistema il cedente emette ed invia la fattura all'Agenzia delle Dogane che la mette a disposizione dell'acquirente in formato analogico o elettronico con l'indicazione del codice informatico che ne certifica l'acquisizione.

L'acquirente dimostra l'avvenuta uscita dei beni attraverso il visto digitale, onde ottenere il rimborso dell'Iva. In tal caso il cedente verifica il visto e può restituire l'Iva al cessionario (*che può avvalersi delle società di **tax refund** per ottenere un rimborso più veloce*).

Nel caso di **note di variazione in aumento** andranno emesse in modalità elettronica sempre usufruendo di Otello 2.0.

Nel caso di **note di variazione in diminuzione**, *"il rimborso è effettuato dal cedente il quale ha diritto di recuperare l'imposta mediante annotazione della corrispondente variazione nel registro di cui all'articolo 25"*, ovvero **il registro degli acquisti**, non è obbligatoria l'emissione di alcuna documento/nota di variazione.